

Codice delle obbligazioni

(Fideiussione. Consenso del coniuge)

Modifica del 17 giugno 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 1° luglio 2004¹;

visto il parere del Consiglio federale dell'8 settembre 2004²,

decreta:

I

Il Codice delle obbligazioni³ è modificato come segue:

Art. 494 cpv. 2

Abrogato

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettata che sia in votazione popolare.

Consiglio nazionale, 17 giugno 2005

La presidente: Thérèse Meyer
Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2005

Il presidente: Bruno Frick
Il segretario: Christoph Lanz

¹ FF 2004 4383

² FF 2004 4393

³ RS 220

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 6 ottobre 2005.⁴

² Conformemente alla sua cifra II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° dicembre 2005.

29 novembre 2005

Cancelleria federale

⁴ FF 2005 3639